

**REGOLAMENTAZIONE
PER LO STAZIONAMENTO DELLE UNITA' DA DIPORTO
NEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI**

**ARTICOLO 1
ORMEGGI PER IMBARCAZIONI ECCEDENTI LA LUNGHEZZA**

Gli ormeggi, ubicati a levante del pontile principale (n. 9 orientato per nord – sud), lungo la banchina di levante, lungo il lato sud dei pontili n. 7 e n. 8 e i quattro ormeggi posizionati al centro della banchina nord, possono essere utilizzati per l'ormeggio di imbarcazione eccedenti di mt. 1 la lunghezza massima prevista per le varie categorie. Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del natante (compresi l'eventuale delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici ecc.) e cioè il "fuoritutto" dell'imbarcazione.

Il corrispettivo per tale eccedenza sarà stabilito con apposita tariffa dal Comune di Chiavari.

**ARTICOLO 2
DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI ASSEGNATI PER L' INTERA DURATA DELLA
CONCESSIONE (ormeggi a lungo termine)**

Qualora l'Utente utilizzi l'ormeggio per una imbarcazione di dimensioni superiori a quelle della categoria oggetto del contratto di ancoraggio, salvo la tolleranza del 3% sulla larghezza e 4 % sulla lunghezza, il Comune, tramite la Direzione del Porto, potrà immediatamente risolvere il contratto senza che l'Utente abbia nulla a pretendere, come previsto dal contratto di ancoraggio.

Dal momento della consegna l'Utente ha piena responsabilità dell'ormeggio ed il Comune si impegna a mantenerlo libero nel caso della di lui assenza dall'approdo turistico per qualsiasi periodo di tempo.

Gli ormeggi sono registrati dalla Direzione del Porto con l'indicazione del nome degli Utenti, i quali devono sempre ormeggiare le proprie imbarcazioni al posto a loro assegnato, salvo particolari casi da autorizzarsi di volta in volta sempre dalla Direzione del Porto.

In caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ancoraggio, scadenza del periodo di assegnazione dell' ormeggio ecc.) l'Utente è obbligato a rimuovere il natante.

Ove non vi provveda, la Direzione del Porto ricorrerà alla rimozione forzosa del natante, anche ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall' ambito portuale, nel qual caso, all' Utente verranno addebitate le relative spese.

**ARTICOLO 3
DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI ASSEGNATI PER PERIODI DI TEMPO NON SUPERIORI
AD UN ANNO (ormeggi a breve termine)**

L' Utente che intende fruire di uno degli ormeggi destinati dal Comune, per il tramite della Direzione del Porto, per la utilizzazione a breve termine, deve presentare richiesta scritta (evasa progressivamente in base all'anzianità della stessa, con priorità e prelazione per

coloro che avevano usufruito del posto barca entro l'anno precedente la nuova richiesta) sull'apposito modulo da presentare alla Direzione del Porto, precisando in particolare:

- Le dimensioni "fuoritutto" della propria imbarcazione.
- Il periodo durante il quale intende avere la disponibilità dell'ormeggio.
- La categoria ed il numero dell'ormeggio desiderato, scelto tra quelli disponibili, indicando tipo, nome, numero e Ufficio di iscrizione del natante.

L'Utente è tenuto, inoltre, a fornire tutte le altre notizie previste nel modulo suddetto.

Per l'utilizzo dell'ormeggio come sopra richiesto, la Direzione del Porto riscuoterà la tariffa in vigore all'atto dell'assegnazione dell'ormeggio stesso immediatamente se assegnata per un periodo inferiore al mese. Altrimenti la tariffa dovrà essere corrisposta mensilmente entro i primi 10 giorni.

L'Utente che ha ottenuto l'assegnazione di un ormeggio per un periodo di almeno un mese, qualora non intenda rinnovare l'assegnazione, è tenuto a darne notizia alla Direzione del Porto con un anticipo di almeno 10 gg dalla scadenza altrimenti l'assegnazione si intende rinnovata tacitamente per il mese successivo.

L'Utente che ha ottenuto la assegnazione di un ormeggio per un anno, qualora non intenda rinnovare l'assegnazione, è tenuto a darne notizia alla Direzione del Porto con un anticipo di almeno 30 gg dalla scadenza.

Entro gli stessi termini la Direzione del Porto deve informare l'utente della determinazione di non procedere all'ulteriore rinnovo dell'assegnazione con recesso motivato.

In mancanza delle segnalazioni sopra descritte l'assegnazione dell'ormeggio si riterrà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo col conseguente obbligo di versamento da parte dell'Utente del corrispettivo previsto sopraccitato.

L'Utente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate per il periodo di mancato utilizzo dell'ormeggio.

In caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ancoraggio, scadenza del periodo di assegnazione dell'ormeggio, ecc) l'Utente è obbligato a rimuovere il natante.

Ove non vi provveda, la Direzione del Porto ricorrerà alla rimozione forzosa del natante, anche ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dell'ambito portuale, nel qual caso all'Utente verranno addebitate le relative spese.

Per l'utilizzo di un ormeggio a breve termine, o di un'area a terra scoperta, non si procede alla stipula del contratto di ancoraggio, bensì è sufficiente che l'utente sottoscriva apposita "impegnativa".

ARTICOLO 4 CESSIONE TEMPORANEA DI ORMEGGI A TERZI.

L'Utente a che intende accordare temporaneamente a terzi, di gradimento della Direzione, l'uso del proprio ormeggio deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- 1) comunicare alla Direzione del Porto il nominativo ed il recapito del terzo e/o titolare dell'imbarcazione precisando le dimensioni della stessa, il nome nonché il numero e l'Ufficio di iscrizione.
- 2) assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarle.
- 3) non superare, per gli eventuali corrispettivi riscossi dal terzo, l'ammontare delle tariffe in vigore per l'uso temporaneo dell'ormeggio.
- 4) corrispondere alla Direzione il 5 % dell'ammontare della tariffa "quota ormeggio" in vigore per l'uso temporaneo dell'ormeggio se si tratta di posti "a lungo termine".

5) comunicare il periodo di cessione temporanea, indicando le date di inizio e di fine della stessa.

L'Utente può inoltre incaricare la Direzione del Porto a concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio.

In tal caso sull'importo della "quota ormeggio" percepita, la Direzione tratterrà il 10 % a titolo di rimborso spese, rimettendo il restante 90% all'Utente assegnatario.

ARTICOLO 5 SERVIZI SUSSIDIARI

La Direzione del Porto cura la somministrazione dei seguenti servizi sussidiari:

- spostamento unità all'interno dello specchio acqueo portuale per gli utenti;
- scarico acque reflue e di sentina;
- servizio wi-fi.

L'Utente è tenuto a rimborsare alla Direzione del Porto, le spese inerenti alle forniture dei servizi sopraccitati.

Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all' art. 1567 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento da parte degli Utenti dell'importo della fornitura dei suddetti servizi, la Direzione del Porto, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'Utente preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato anche dopo la precedente diffida, al Comune, tramite la Direzione del Porto, è riconosciuto il diritto di risolvere il contratto di ancoraggio, fermo restando ogni ulteriore azione per il recupero del credito ed eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal contratto di ancoraggio.

ARTICOLO 6 ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI IN TRANSITO

La banchina del molo foraneo del porto di Chiavari e lo specchio acqueo ad essa antistante, sono destinati al libero transito, alle imbarcazioni dei pescatori professionisti ed alle emergenze.

I pescatori professionisti dispongono di 48 ml. di ormeggio gratuito, come indicato nell'apposito piano, e le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza (catenaria e pendini posati e mantenuti a loro spese) e avranno la priorità all'ormeggio le unità iscritte all'ufficio locale marittimo di Chiavari e di Lavagna.

L'"Utente in transito", cioè colui che non disponendo di un posto fisso comunque assegnato intende utilizzare in via provvisoria la parte dell'approdo riservata all'uso pubblico, deve informarsi prima dell'arrivo, via radio o per telefono, presso la Direzione del Porto sulla disponibilità di posti liberi di ormeggio e comunicare la sua intenzione di soggiorno. Le imbarcazioni degli utenti in transito, devono sostare nell'avamposto sino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione di un posto, o diversa disposizione, dalla Direzione del Porto.

Le richieste sono evase, da parte della Direzione, in ordine di ricevimento ed in base alla disponibilità degli ormeggi ed alle caratteristiche delle imbarcazioni.

La sosta è garantita fino ad un massimo di giorni 7 (sette) con equipaggio o reperibilità immediata, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore o salvo il caso di proroga concessa dalla Direzione in base alle disponibilità dei posti e alle richieste da evadere.

Appena effettuato l'ormeggio l'Utente deve presentarsi presso la Direzione del Porto per la compilazione del "Rapportino di arrivo" (fornendo tutte le informazioni in esso richieste

tra le quali, in particolare, la data e l'ora di partenza) e per il pagamento della specifica tariffa.

In caso di manifestazioni, regate, progetti dedicati, attività con finalità pubblica autorizzati, la Direzione potrà derogare in tutto o in parte alle disposizioni sopra descritte relative alla banchina transito, per il tempo necessario allo svolgimento degli stessi.

ARTICOLO 7 MODALITA' D'ORMEGGIO

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali d'ormeggio, all'interno dello specchio acqueo portuale è vietato, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore.

Le unità infatti devono essere ormeggiate esclusivamente utilizzando le bitte e le catenarie appositamente predisposte.

E' vietato, inoltre, ormeggiare utilizzando la cima di salpamento delle catenarie.

L'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell'Utente, auto affondabili, in buono stato e di diametro adeguato alla dimensione dell'imbarcazione.

Devono essere posti sulle fiancate delle imbarcazioni un numero adeguato di parabordi in perfetta efficienza.

La passerella, in caso di breve assenza da bordo dell'equipaggio, deve essere rientrata o alzata. In caso di assenza prolungata deve essere completamente rientrata.

L'Utente deve ottemperare alle eventuali prescrizioni impostegli dalla Direzione per quanto riguarda la modalità di ormeggio; la Direzione può, se necessario, disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto, con addebito all'Utente delle spese sostenute.

ARTICOLO 8 SOSTA IMBARCAZIONI A TERRA PER LAVORI DI MANUTENZIONE

La sosta delle imbarcazioni a terra per lavori di manutenzione è consentita solo nelle specifiche zone a tal fine destinate, per il periodo di tempo e secondo le modalità stabilite con apposita autorizzazione dalla Direzione del Porto, previa corresponsione della relativa tariffa.

In caso di sosta priva di titolo autorizzativo, o difforme dallo stesso, la Direzione, di concerto con l'Autorità Marittima, provvederà d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione a spese dell'interessato.

Le imbarcazioni in sosta a terra non possono, in nessun caso, ospitare passeggeri.

La sosta a terra si qualifica come affitto di area senza che vi sia alcun onere di custodia da parte di Marina Chiavari s.r.l.

L'imbarcazione dovrà essere collocata a terra (sia per lavori sia per sosta) a cura e spese dell'armatore il quale sarà esclusivamente responsabile della collocazione dell'imbarcazione in idoneo invaso per sorreggerla in sicurezza al fine di evitare danni a chiunque. Nessuna responsabilità per custodia, sorveglianza o a nessun altro titolo potrà essere ascritta a Marina Chiavari s.r.l. la quale si limita a mettere a disposizione l'area senza alcuna attrezzatura per sorreggere la barca, ne svolge attività di controllo relativamente alla collocazione ne ai lavori che vengono eseguiti sulle barche, ne attività di custodia generica.

ARTICOLO 9

MOVIMENTAZIONE DELLE IMBARCAZIONI

Le manovre eseguite dalle unità all'interno dello specchio acqueo del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza, oltre che delle norme di sicurezza impartite dall'Autorità marittima, anche delle disposizioni tecniche impartite dalla Direzione.

La Direzione, inoltre, potrà disporre la modifica e lo spostamento degli ormeggi, in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse all'operatività dell'approdo. In caso di assenza dell'Utente, ovvero in caso di rifiuto da parte dello stesso, la Direzione, informata l'Autorità Marittima e previa autorizzazione della stessa, potrà provvedervi direttamente con proprio personale.